



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
VENEZIA



CONFCOMMERCIO
ASCOM VENEZIA

Venezia, 18 gennaio 2021

Agli Associati del Settore Pubblici Esercizi

Via mail

ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA

Gentili Soci,

nel ribadire l'opportunità di valutare l'attivazione del servizio di mensa aziendale, anche alla luce delle richieste di aziende che hanno i propri collaboratori che operano su Venezia centro storico, si comunica che gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per affiancare le attività interessate attraverso:

- la fornitura di un contratto dedicato all'attivazione del servizio di mensa in ottemperanza a quanto richiesto dagli organi ispettivi
- la comunicazione da inoltrare agli uffici comunali
- il supporto normativo per l'attuazione del servizio
- il Check up gratuito delle autorizzazioni necessarie

Per qualsiasi informazione e per comunicare l'inizio del servizio di mensa aziendale rivolgersi a :

Bozzato Nicoletta tel 041 5231844 int. 2.

Ringraziando per l'attenzione, cordialmente salutiamo.

Il Vice Direttore



CHIARIMENTI

sulla zona “arancione”

- 1) I ristoranti possono fare il servizio di mensa “esterno” per singole aziende e per i lavoratori specificamente identificati?

Alcune Prefetture del Veneto hanno affermato che è possibile, per i ristoranti, chiusi per disposizione generale, svolgere l’attività di mensa per singole (anche compresenti) aziende, con predeterminazione dei dipendenti legittimati ad accedere e sulla base di una convenzione tra azienda ed esercizio di ristorazione. Ciò, in base all’art. 1, comma 10, lett. gg) del D.P.C.M. 3.12.2020. Ovviamente, il servizio può essere espletato a condizione che il avvenga *“nel rispetto delle misure di contenimento previste in tema di somministrazione di cibi e bevande nonché della legislazione vigente in tema di attività produttive”*. Si precisa, inoltre, che *“Al fine di permettere agli organi accertatori una celere verifica circa la sussistenza delle condizioni normative previste per l’esercizio dell’attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, è opportuno che l’esercente tenga in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con il datore di lavoro, nonché gli elenchi dei beneficiari del servizio”*.

- 2) Ci si può spostare fuori comune per recarsi presso esercizi di estetista o parrucchiere?

No, se nel comune di residenza esistono e sono disponibili in tempi adeguati (es. una settimana) esercizi di questo tipo. La “fiduciarità” del rapporto tra cliente ed esercente non costituisce elemento che la normativa (v. art. 2, comma 4, lett. b), DPCM 3.12.2020) considera tale da giustificare l’uscita dal comune.

- 3) Le roulotte e i camper sono equiparati alle seconde case?

No, se utilizzate per spostarsi presso la località turistica. Sì, se stabilmente collocate presso la stessa e collegati ai servizi che li rendono utilizzabili a fini di pernottamento e permanenza.

- 4) Si può andare a caccia fuori comune?

Sì, se l'atc o la riserva di appartenenza si trovano fuori comune. No se è nel comune. La possibilità di uscire dal comune è legata alla previsione dell'art. 2, comma 4, lett. b), dpcm 3.12.2020, che consente lo svolgimento di attività non vietate dal dpcm stesso (come gli spettacoli teatrali, attività di palestra, terme non sanitarie) e non disponibili nel comune di abitazione.

5) Sono possibili le visite ad immobili per l'acquisto fuori comune?

Sì, in quanto il singolo immobile di interesse non è disponibile nel comune, posto che il cittadino ha diritto di spostarsi di abitazione (es. per avvicinamento di lavoro, parenti, attività scolastica, ecc.).